



**Comune di San Giorgio delle Pertiche**  
Provincia di Padova  
Determinazione  
**SETTORE SERVIZI**  
**ECON-FINANZIARI-SEGRETERIA-TRIBUTI**

Registro Generale n. 32

del 07-02-2018

---

**Oggetto: Costituzione provvisoria del fondo delle risorse finanziarie da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane, per la produttività e per il lavoro straordinario (anno 2018) parte stabile.**

---

### **Il Responsabile del Servizio**

Atteso che il 31 luglio 2009 è stato definitivamente sottoscritto il Contratto Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali, quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2008-2009;

Visto il C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali e, segnatamente, gli articoli 31 e 32 del medesimo testo contrattuale che disciplinano la costituzione del fondo per le risorse destinate allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

Rilevato che l'art. 31 appena citato stabilisce che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività devono essere determinate annualmente dagli enti;

Richiamate:

- > la deliberazione giuntale n. 19 del 19.01.2016 relativa all'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale per il triennio 2015/2017, sottoscritto definitivamente dalle delegazioni trattanti in data 09.02.2016;
- > la deliberazione giuntale n. 145 del 16.11.2017 relativa all'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Destinazione risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – della disciplina economica anno 2017, sottoscritto definitivamente dalle delegazioni trattanti in data 21.11.2017;

Dato atto che l'art. 1, comma 2, del C.C.D.I. appena citato prevede che gli effetti dello stesso contratto decorrono dal giorno successivo alla sua sottoscrizione definitiva e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di un nuovo contratto collettivo nazionale che detti norme incompatibili con il C.C.D.I. vigente;

Atteso che si rende necessario provvedere alla determinazione delle risorse stabili del fondo per l'anno 2018 al fine di consentire la puntuale liquidazione mensile, al personale avente diritto, degli istituti del salario accessorio previsti dal C.C.N.L. attualmente in vigore e dall'accordo integrativo decentrato stipulato in data 09.02.2016, nonché della quota dell'indennità di comparto prevista dall'art. 33 del C.C.N.L. a carico del fondo medesimo;

Visto che la nuova disciplina distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dai vigenti contratti collettivi che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, la seconda (comma 3), ricomprende risorse qualificate eventuali e variabili, correlate all'applicazione di diverse discipline contrattuali individuate dallo stesso comma 3;

Preso atto pertanto:

> che la categoria di risorse decentrate stabili ricomprende, per espressa previsione contrattuale, le seguenti fonti di finanziamento:

- a) C.C.N.L. del 1° aprile 1999: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lettere a, b, c, f, g, h, i, j, l; art. 15, comma 5, per gli effetti derivanti dall'incremento delle risorse organiche;
- b) C.C.N.L. del 5 ottobre 2001: art. 4, commi 1 e 2;
- c) C.C.N.L. del 22 gennaio 2004: art. 32, commi da 1 a 8;
- d) C.C.N.L. del 9 maggio 2006: art. 4, commi 1, 2, 4 e 5;
- e) C.C.N.L. dell'11 aprile 2008: art. 8, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9;

> che un secondo gruppo di risorse viene qualificato come risorse eventuali e variabili correlate alla applicazione delle seguenti discipline contrattuali:

- a) C.C.N.L. del 1° aprile 1999: art. 15, comma 1, lettere d, e, k, m, n; art. 15, commi 2 e 4; art. 15, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche, ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività;
- b) C.C.N.L. del 5 ottobre 2001: art. 4, commi 3 e 4;
- c) C.C.N.L. del 14 settembre 2000: art. 54;
- d) C.C.N.L. del 22 gennaio 2004: art. 32, comma 6;
- e) C.C.N.L. del 9 maggio 2006: art. 4, commi 2, 3 e 4;
- f) C.C.N.L. dell'11 aprile 2008: art. 8, commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9;
- g) C.C.N.L. del 31 luglio 2009: art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Dato atto che le risorse così determinatesi riferiscono esclusivamente alle voci indicate dal comma 2 dell'art. 31 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, così come integrato dall'art. 4, comma 1, del C.C.N.L. del 9 maggio 2006, che non necessitano di verifiche consuntive e non sono soggette ad accertamento da parte dei servizi di controllo interno alla contrattazione decentrata;

Considerato che occorre provvedere alla quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2018 per impegnare conseguentemente le somme necessarie per la liquidazione mensile delle competenze del salario accessorio;

Dato atto che con successiva determinazione a seguito della formulazione degli indirizzi da parte della giunta comunale, verranno quantificate in via definitiva le risorse del fondo incentivante;

Visto l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 175, a' termini del quale *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla*

*predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.”;*

Richiamata la propria determinazione n. 330 del 27.09.2017, con la quale è stato costituito in via definitiva, per l'anno 2017, il fondo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

Accertato, in particolare, che l'importo delle risorse stabili di cui al presente provvedimento rispetta il limite stabilito dalla succitata disposizione recata dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;

Considerato altresì che, per impostazione di bilancio, le progressioni economiche attribuite ai dipendenti, l'indennità di comparto, le specifiche indennità ed il turno sono previste in apposito capitolo, così come è previsto in apposito capitolo il lavoro straordinario;

Visto che il Comune non è in stato di dissesto, né in situazione strutturalmente deficitaria;

Vista la deliberazione consiliare n. 32 del 20.07.2017, esecutiva, con la quale è stato adottato il DUP – Documento Unico di Programmazione – triennio 2018-2020;

Vista altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2018 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020, che sarà presentata al Consiglio comunale per la sua definitiva approvazione;

Atteso che nel succitato documento non è previsto l'incremento del fondo di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 5, del CCNL del 1° aprile 1999 per la realizzazione di specifici obiettivi di produttività e di qualità e miglioramento dei servizi che verranno individuati nel PEG anno 2018;

Visto il Piano esecutivo di gestione valevole per il triennio 2017-2019, approvato con deliberazione giunta n. 56 del 11.04.2017, esecutiva, con il quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie per l'attuazione degli obiettivi stabiliti sulla base del bilancio di previsione 2017-2019, e del DUP – Documento Unico di Programmazione – valido per il medesimo triennio;

Ritenuto di provvedere alla costituzione della parte stabile del fondo relativo risorse decentrate come segue:

<b>ANNO 2018</b>	<b>Fd</b>	<b>Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività:</b>	
		➤ risorse decentrate stabili .....	€ 91.666,35
		➤ incremento 0,62% monte salari 2001 – art. 32 comma 1 CCNL 22.1.2004 (risorse stabili) .....	€ 2.481,60
		➤ incremento 0,50% monte salari 2001 – art 32 comma 2 CCNL 22.1.2004 (risorse stabili) .....	€ 2.001,29
		➤ riduzione straordinario 3% - art. 14 comma 4 CCNL 1.4.1999 (risorse stabili) .....	€ 893,25
		➤ dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22.1.2004 (risorse stabili).....	€ 625,96
		➤ incremento 0,5% - art. 4 comma 1 del CCNL del 9.5.2006 (risorse stabili) .....	€ 2.166,17
		➤ incremento 0,6% - art. 8 comma 2 del CCNL dell'11.4.2008 (risorse stabili) .....	€ 3.757,04
		➤ compensi per le attività di rilevazioni statistiche dell'Istat censimenti 2011 (al netto degli oneri previdenziali pari al	

	23,80% e al netto di altre imposte previste dalla legge) cap. 9005 (da non sommare) (risorse variabili) .....	(€ 0,00)
	➤ progettazione e la gestione interna dei lavori pubblici e degli strumenti urbanistici in attuazione dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni (ora art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) (da non sommare) (risorse variabili) .....	(€ 0,00)
	Riduzione in applicazione dell'art. 9, comma 2- <i>bis</i> , del D.L.78	€ 4.911,90
	<b>Totale</b>	<b>€ 98.679,76</b>
	Risorse per il lavoro straordinario	<b>€ 9.032,50</b>
	<b>Totale parte stabile – Anno 2018</b>	<b>€ 107.712,26</b>

## D E T E R M I N A

1. di procedere alla costituzione provvisoria del fondo delle risorse finanziarie da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane, per la produttività e per il lavoro straordinario (anno 2018) – risorse decentrate – parte stabile, come segue:

ANNO 2017	Fd		
		Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività:	
		➤ risorse decentrate stabili .....	€ 91.666,35
		➤ incremento 0,62% monte salari 2001 – art. 32 comma 1 CCNL 22.1.2004 (risorse stabili) .....	€ 2.481,60
		➤ incremento 0,50% monte salari 2001 – art 32 comma 2 CCNL 22.1.2004 (risorse stabili) .....	€ 2.001,29
		➤ riduzione straordinario 3% - art. 14 comma 4 CCNL 1.4.1999 (risorse stabili) .....	€ 893,25
		➤ dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22.1.2004 (risorse stabili).....	€ 625,96
		➤ incremento 0,5% - art. 4 comma 1 del CCNL del 9.5.2006 (risorse stabili) .....	€ 2.166,17
		➤ incremento 0,6% - art. 8 comma 2 del CCNL dell'11.4.2008 (risorse stabili) .....	€ 3.757,04
		➤ compensi per le attività di rilevazioni statistiche dell'Istat censimenti 2011 (al netto degli oneri previdenziali pari al 23,80% e al netto di altre imposte previste dalla legge) cap. 9005 (da non sommare) (risorse variabili) .....	(€ 0,00)
		➤ progettazione e la gestione interna dei lavori pubblici e degli strumenti urbanistici in attuazione dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni (ora art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) (da non sommare) (risorse variabili) .....	(€ 0,00)
		Riduzione in applicazione dell'art. 9, comma 2- <i>bis</i> , del D.L.78	€ 4.911,90
		<b>Totale</b>	<b>€ 98.679,76</b>
		Risorse per il lavoro straordinario	<b>€ 9.032,50</b>
		<b>Totale parte stabile – Anno 2018</b>	<b>€ 107.712,26</b>

2. di dare atto che con successivo provvedimento sarà ricalcolata tale costituzione sulla base di eventuali adeguamenti e variazioni riguardanti il personale ed il nuovo C.C.N.L.;
3. di impegnare pertanto la somma stimata di € 98.679,76 al cap. 750 “Quota fondo efficienza e servizi” del Piano esecutivo di gestione valevole per il triennio 2017-2019 – annualità 2018;
4. di impegnare altresì sempre al cap. 750 “Quota fondo efficienza e servizi” del Piano esecutivo di

- gestione valevole per il triennio 2017-2019, annualità 2018, la somma di € 9.032,50 per lavoro straordinario anno 2018;
5. Di riservarsi con successivo provvedimento di ripartire la somma stanziata per il lavoro straordinario per l'anno 2018 tra i vari settori dell'ente;
  6. Di pubblicare il seguente provvedimento nell'apposita sezione del sito web istituzionale "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
  7. di trasmettere copia del presente provvedimento alle R.S.U. dell'ente.

*Il responsabile del servizio*  
**Verzotto Michele**

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 del*  
*D.Lgs.n. 82/2005 e ss.mm.ii.*